



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 20/05/2010**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 maggio 2010, n. 110**

Autorizzazione all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 44 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso realizzato nel Comune di Biccari (Fg)- località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno", ante Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Fortore Energia S.p.A., con sede legale in Lucera (Fg).

Il giorno 11 maggio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Rilevato che:

la Società Fortore Energia S.p.A., in data 24.01.2004 ante Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, presentava istanza al Comune di Biccari (Fg) di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un

impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 60 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso nel Comune di Biccari (Fg)- località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno", al Comune di Biccari (Fg) per l'intervento in oggetto;

la Società proponente, in data 04.03.2004, trasmetteva al Settore Ecologia della Regione richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n.11/2001 e s.m.i.;

il Settore Ecologia con Determina dirigenziale n. 273 del 5 luglio 2005 escludeva l'impianto eolico dalla procedura di V.I.A. ed esprimeva parere favorevole, con le prescrizioni richiamate nel medesimo provvedimento, all'installazione degli aerogeneratori nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

l'Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n.2013 del 30/12/2005 rilasciava l'attestazione di compatibilità paesaggistica, nel rispetto delle condizioni e limitazioni nella medesima contenute, per gli aerogeneratori nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28;

l'Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 586 del 15 maggio 2006 di riesame della Deliberazione n. 2013/05, rilasciava l'attestazione di compatibilità paesaggistica anche per gli aerogeneratori nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24;

il Comune di Troia, con Deliberazione di Giunta Municipale n.169 del 26/09/2006, rilasciava parere favorevole alla realizzazione di n.1 aerogeneratore ubicato ad una distanza inferiore a 500 metri dal proprio confine amministrativo;

il Comune di Lucera, con Deliberazione di Giunta Municipale n.308 del 23/11/2006, rilasciava atto di assenso alla realizzazione di n.8 aerogeneratori ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal proprio confine amministrativo;

il Comune di Biccari, con Deliberazione di Consiglio n.54 del 30/11/2006, approvava il progetto esecutivo proposto dalla Società Fortore Energia S.p.A. per la realizzazione di 22 aerogeneratori nonché lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra il suddetto Comune e la Ditta proponente;

la Società Fortore Energia S.p.A. stipulava con il Comune di Biccari apposita Convenzione n.1122 del 30/11/2006;

il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Biccari rilasciava alla Società proponente, ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e D.Lgs. n.301/2002, il permesso di costruire n.2109 del 12/12/2006 alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso in località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno";

la Società Fortore Energia S.p.A., il 30.07.2007, inoltrava al Servizio Industria ed Energia istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, a seguito dell'iter approvativo svolto dall'Amministrazione Comunale di Biccari;

Preso atto della nota l'Ufficio Tecnico del Comune di Biccari prot. n. 3101 del 29.4.2009 dalla quale si evince che la Società in data 23.3.2007 comunicava l'inizio lavori del campo eolico; mentre con nota del 30.8.2008 comunicava alla Provincia di Foggia e all'ufficio tecnico del Comune di Lucera l'inizio lavori relativo al cavidotto; infine la denuncia, al Gestore dei Servizi Elettrici, di entrata in esercizio dell'impianto in data 12.1.2009;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 44 MW, in località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno" del Comune di Biccari, nonché all'esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso così distinte:

? una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno al parco eolico tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta;

? una cabina di raccolta e un cavidotto che percorre la strada comunale Alberona-Lucera, la strada provinciale n°18 Circumlucerna e la strada statale n°17 per il collegamento alla Stazione elettrica 30/150 KV nel Comune di Lucera;

? cabina di raccolta e cavidotto di collegamento fino alla stazione elettrica di Troia;

? una Stazione elettrica 30/150 KV adiacente alla stazione elettrica di Troia "Cancarro";

Come risulta dalla relazione istruttoria al repertorio n.110 del 11 maggio 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.3261 del 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

**DETERMINA**

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e della L.R. n. 31/2008 è adottata la determinazione di rilascio alla Società Fortore Energia S.p.A. con sede legale in Lucera (Fg) Piazza della Repubblica n.5, Partita IVA 03492930718, dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 44 MW, in località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno" del Comune di Biccari, nonché all'esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto stesso così distinte:

1. una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno al parco eolico tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta;
2. una cabina di raccolta e un cavidotto che percorre la strada comunale Alberona-Lucera, la strada provinciale n°18 Circumlucarina e la strada statale n°17 per il collegamento alla Stazione elettrica 30/150 KV nel Comune di Lucera;
3. cabina di raccolta e cavidotto di collegamento fino alla stazione elettrica di Troia;
4. una Stazione elettrica 30/150 KV adiacente alla stazione elettrica di Troia "Cancarro";

Art. 3)

La Società Società Fortore Energia S.p.A. nella fase di esercizio dell'impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti, all'uopo interfacciandosi con i medesimi.

Art. 4)

La presente determinazione di Autorizzazione all'esercizio del parco eolico avrà durata di anni venti a partire dalla data del collaudo dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

Art. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 6)

La Regione Puglia è sollevata da ogni responsabilità circa i danni arrecati a terzi durante il cantiere delle opere realizzate ed obbliga la Società ove non avesse ancora provveduto a:

? ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007.

? ripristinare le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico.

? ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

Art. 7)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Biccari e Lucera (Fg).

Art. 8)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---